



PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE  
**“Modifiche alla Legge regionale 28 giugno 2013 n.4  
in materia di vitalizi”**

DI INIZIATIVA

CONSIGLIERE SILVANA DENICOLO'  
CONSIGLIERE DAVIDE BARILLARI  
CONSIGLIERE SILVIA BLASI  
CONSIGLIERE VALENTINA CORRADO  
CONSIGLIERE GIANLUCA PERILLI  
CONSIGLIERE DEVID PORRELLO  
CONSIGLIERE GAIA PERNARELLA



## RELAZIONE

La presente proposta di legge mira a ripristinare una situazione di equilibrio ed equità tra i trattamenti economici dei vitalizi e i trattamenti pensionistici pubblici attualmente in vigore.

I vitalizi, anche se non rappresentano tecnicamente una pensione, svolgono una evidente funzione previdenziale del consigliere regionale cessato dalla carica, che la presente proposta di legge vuole preservare adeguandola alle vigenti disposizioni in materia pensionistica.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale si è in realtà già pronunciata sulla possibilità di una modifica *in peius*, ovvero di una riduzione, dei trattamenti pensionistici in vigore, escludendo con chiarezza che li stessi rappresentino diritti quesiti.

A tal proposito la sentenza n. 417 del 1996, che riguarda il trattamento pensionistico (in particolare di anzianità) dei pubblici dipendenti, afferma infondata la questione allora scrutinata, dichiarando che le norme che prevedono una riduzione dei trattamenti pensionistici sono legittime qualora si inseriscono in un più generale “*processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità*”, reso necessario “*dalla necessità [...] di influire [...] sull’andamento tendenziale della spesa previdenziale [...]*”.

Risulta, pertanto, del tutto ammissibile ed immune da vizi una scelta legislativa che modifichi i trattamenti in essere in quanto “*secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, gli evocati parametri [gli artt. 36 e 38 Cost.] non escludono affatto la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto*”.

Questa decisione deve essere necessariamente coordinata con una più recente pronuncia della Corte Costituzionale, che coglie il fulcro della questione

Il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 24 del 2009, afferma che “*l’intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (sentenze n. 74 del 2008 e n. 376 del 1995), anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (sentenze n. 234 del 2007 e n. 224 del 2006). La norma successiva non può, però, tradire l’affidamento del privato sull’avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze n. 156 del 2007 e n. 416 del 1999), pur se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 374 del 2002) o per far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n. 419 del 2000)*”.

In buona sostanza, la corte Costituzionale pone due limiti all’intervento retroattivo: che lo stesso sia ragionevole e non violi il principio di “affidamento”.



In base ai parametri dettati dalla Corte Costituzionale, quindi bisogna muoversi secondo un criterio di ragionevolezza, in primis, e di affidamento *in secundis*, dovendosi coordinare necessariamente il secondo con il primo.

E' sicuramente indice di ragionevolezza di un intervento normativo la sua omogeneità con il contesto socio economico in cui è adottato e con il contesto legislativo in cui è inserito e considerando che il legislatore nazionale è intervenuto retroattivamente in materia pensionistica in più di un'occasione

Per quanto riguarda il parametro di ragionevolezza, si rappresenta che la seguente proposta non vuole l'abolizione di un trattamento con funzione previdenziale in essere, ma vuole un adeguamento dello stesso a quelli in vigore per tutti gli altri cittadini.

Inoltre i consiglieri regionali oggetto del presente intervento normativo, risultano aver già usufruito dell'assegno di fine mandato, che assolve una funzione indennitaria del tutto simile.

La Corte di Cassazione, ha anche affermato, in via incidentale la possibilità di *reformatio in peius* degli assegni vitalizi con la sent. n. 20373 del 2011, la cui motivazione ha ripreso le statuizioni rese dalla Corte costituzionale nella menzionata, fondamentale sentenza n. 289 del 1994.

Provvedimenti simili a quelli oggetto della presente proposta di legge, sono, del resto, già stati adottati anche dal Parlamento.

Il Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati, *“ha rigettato i ricorsi proposti in tema di assegni vitalizi spettanti ai Deputati cessati dal mandato. I ricorsi – si ricorda – erano stati presentati tra l’11 gennaio e il 20 febbraio di quest’anno ed impugnavano l’elevazione dell’età anagrafica minima per percepire l’assegno vitalizio”*, motivando che *“secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale l’assegno vitalizio ha caratteri tipici del modello previdenziale; i principi dell’evoluzione legislativa in questa materia possono pertanto applicarsi a tali vitalizi”*, nel senso che l’età di accesso ai trattamenti può essere innalzata analogamente a quanto avviene per i lavoratori.

Sempre lo stesso organo ha statuito che *“nei casi esaminati si è riscontrata l’assenza di diritti quesiti in capo ai ricorrenti, sicché le modifiche oggetto di controversia sono state considerate legittime, alla luce della giurisprudenza costituzionale che consente modifiche normative ai trattamenti previdenziali di durata, anche in senso peggiorativo rispetto alla disciplina anteriore”*.

Sulla base di queste argomentazioni la presente proposta di legge vuole concretamente ristabilire l’equilibrio e l’equità tra trattamenti previdenziali pubblici e dei vitalizi.

Il primo intervento riguarda l’innalzamento del limite di età a 65 anni, conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale in tema di pensioni di vecchiaia.



Il secondo intervento stabilisce un contributo di solidarietà sui vitalizi in erogazione in una misura conforme e proporzionale alla riduzione delle indennità stabilita con la legge 4/2013, e in spirito con la necessità di ridurre i costi della politica in un momento di crisi delle finanze pubbliche.

La stessa Corte costituzionale, con la nota sentenza 116/2013, ha dichiarato l'ammissibilità di simile strumento di intervento, purchè sia garantito il principio di "uguaglianza" in quanto *"Se da un lato l'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall'altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un'obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l'ordinamento costituzionale."*

Il legislatore nazionale, sulla scorta di queste osservazione, ha reintrodotto con la legge 147/2013 art.1 comma 486 il contributo di solidarietà per le cd "pensioni d'oro".

La presente proposta di legge quindi, rigorosamente all'interno dei canoni di costituzionalità, prevede l'introduzione di un contributo di solidarietà di misura corrispondente ai tagli effettuati sulle indennità dei consiglieri, sia dalla legislazione statale che regionale, e da applicare a tutti i trattamenti.

Il terzo intervento riguarda il parziale divieto di cumulo del vitalizio con altri vitalizi, con forme previdenziali pubbliche, e con la percezione di emolumenti pubblici. Detto intervento è strutturato in modo tale da garantire che al titolare dell'assegno vitalizio sia garantito il medesimo tenore di vita che gli garantirebbe la percezione dell'intero vitalizio. Nel caso in cui intervengano altri redditi pubblici da lavoro o pensioni pubbliche, la corresponsione del vitalizio è sospesa o ridotta automaticamente in misura tale da garantire il livello economico individuato dal vitalizio.

L'ultimo intervento riguarda i trattamenti non in erogazione, che saranno computati in base al sistema di calcolo contributivo. Le somme versate dai consiglieri della passate legislature come contributi per ottenere i vitalizi, verranno agli stessi riconosciute al fine della percezione di un trattamento calcolato sulla base del metodo contributivo. La Regione non dovrà provvedere a nessuna integrazione di detti importi, in quanto gli stessi sono maggiori degli importi previsti dall'art. 2 L.R.4 /2013 per il trattamento previdenziale dei consiglieri attualmente in vigore, non necessitando quindi alcun intervento integrativo da parte regionale.



### **Art.1**

Alla legge 28 giugno 2013 n.4 è aggiunto il seguente articolo 8bis

#### **Art 8bis**

Gli assegni vitalizi da erogare di cui all'art.10 L.R.19/2011 spettano ai consiglieri e agli assessori che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età. E' fatto divieto di anticipare il diritto alla percezione ad un termine anteriore



## **Art.2**

Alla legge 28 giugno 2013 n.4 è aggiunto il seguente articolo 8ter

### **Art. 8ter**

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, sugli importi dei trattamenti corrisposti a titolo di vitalizio dal Consiglio regionale del Lazio, è dovuto un contributo di solidarietà a favore della Regione Lazio, pari al 30 per cento dell'importo lordo.
2. Le somme trattenute vengono acquisite alle finanze regionali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica pubblica.



### **Art.3**

Alla legge 28 giugno 2013 n.4 è aggiunto il seguente articolo 8quater

#### **Art.8 quater**

1. La corresponsione dell'assegno vitalizio da parte della Regione è incompatibile con la percezione di altro assegno vitalizio, o indennità relativa ad altra carica elettiva, ricoperta dal percipiente.
2. La Regione sospende il pagamento dell'assegno vitalizio sino a quando l'avente diritto percepisca detti altri assegni o indennità o non vi abbia rinunciato permanentemente.
3. Ai consiglieri o assessori cessati dalla carica che percepiscono emolumenti a titolo di pensione o di lavoro dipendente erogati dagli enti di cui al conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche tenuto dall'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni l'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa qualora gli importi lordi su base annua erogati da dette amministrazioni siano cumulativamente superiori all'importo lordo su base annua del vitalizio erogato dalla Regione Lazio.
4. Nel caso in cui la somma dell'ammontare di detti importi lordi su base annua sia inferiore all'importo lordo su base annua del vitalizio erogato dalla Regione Lazio, il vitalizio è ridotto nella misura necessaria a garantire che al titolare dello stesso sia erogato su base annua un importo lordo complessivo pari al vitalizio cui avrebbe avuto diritto in assenza degli altri redditi di cui al comma 3.



#### **Art.4**

Alla legge 28 giugno 2013 n.4 è aggiunto il seguente articolo 8quinquies

#### Art. 8 quinquies

1. Ai consiglieri regionali e agli assessori delle passate legislature che alla data di entrata in vigore della presente legge non percepiscono ancora l'assegno vitalizio, l'ammontare dello stesso è determinato in base al criterio contributivo.
2. A tal fine le somme dagli stessi versate a titolo di contributo per il vitalizio, vengono trattenute dalla Regione al fine del computo del trattamento previdenziale agli stessi spettante sulla base del criterio contributivo, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione in relazione alle somme già corrisposte.
3. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art.2 della legge n. 4/2013
4. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede con propria deliberazione ad adottare le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.